

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3334 Anno 2020

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA

Data pubblicazione: 11/02/2020

ORDINANZA

sul ricorso 30029-2018 proposto da:

IBRAHIM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell'avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

- *controricorrente* -

C.U.


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RB/R



avverso la sentenza n. 3408/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO CHE

Il Tribunale di Roma, in sede di procedimento ex art. 445 c.p.c., con sentenza n.3408/2018 dichiarava inammissibile il ricorso di

Ibrahim diretto all'accertamento del requisito sanitario utile alle prestazioni richieste e condannava il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite liquidate in E. 1.775,00. Il Tribunale aveva ritenuto che il ricorrente, soccombente, non aveva depositato idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 152 dis. att. c,p.c.

Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva l'inps con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE

1) Con unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 152 dis. Attuaz. c.p.c. in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., per aver, il tribunale affermato che non era, la dichiarazione presentata, idonea ai fini della esenzione dal pagamento delle spese di lite. A riguardo il Tribunale aveva rilevato che la dichiarazione resa era generica e relativa ad un periodo limitato.

Deduce parte ricorrente che nel ricorso introduttivo del giudizio era presente la dichiarazione in questione, non necessitante di particolari formalità espressive, anche accompagnata da dichiarazione sostitutiva sottoscritta personalmente dallo stesso circa



le condizioni di cui all'art. 42 co.11 del d.lgs n. 269/2003, così risultando errata la statuizione del tribunale.

Il motivo risulta fondato.

Questa Corte ha chiarito che "Ai fini dell' esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. nella l. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito" (Cass.n. 22952/2016).

Ha poi soggiunto che " è del pari consolidato il principio secondo cui va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo -v. tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2011, n. 16284; 29/11/2016, n.24303 cit. -" (Cass.n. 23424/2018)

Nel caso di specie la dichiarazione sostitutiva allegata al ricorso risulta sottoscritta dalla parte interessata e pertanto riveste i criteri della idoneità ai fini della invocata esenzione.

Il motivo deve quindi essere accolto e cassata la sentenza con riguardo al motivo accolto. Non risultando necessari ulteriori accertamenti istruttori, decidendo nel merito, deve dichiararsi il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese processuali della fase di merito ponendo le spese di ctu a carico dell'ins. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente nella misura di cui al dispositivo

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio,



introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese processuali relative alla fase di merito, ponendo le spese di ctu a carico dell'Inps.

Condanna l'Inps al pagamento delle del giudizio di legittimità liquidate in E. 1.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Con distrazione al procuratore antistatario.